REGOLAMENTO (CEE) N. 2091/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993-94 i prezzi d'entrata nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5 e l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prezzo d'entrata del riso semigreggio calcolato per Rotterdam deve essere fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita del riso semigreggio importato si collochi a livello del prezzo indicativo; che tale scopo è raggiunto quando vengano dedotti dal prezzo indicativo gli elementi di cui al paragrafo 2, secondo comma di detto articolo;

considerando che, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76, i prezzi d'entrata del riso lavorato sono calcolati adattando il prezzo d'entrata del riso semigreggio, tenuto conto delle maggiorazioni mensili di cui forma oggetto, in funzione dei tassi di conversione, dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti e maggiorando gli importi così ottenuti di un importo di protezione dell'industria;

considerando che l'importo di protezione dell'industria è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1263/78 del Consiglio (3); che gli elementi che servono agli adeguamenti del prezzo d'entrata del riso lavorato sono fissati dal regolamento n. 467/67/CEE della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88 (5);

considerando che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prezzo d'entrata delle rotture di riso deve essere fissato ad un importo compreso tra il 130 % ed il 140 % del prezzo d'entrata del granturco valido per detta campagna, senza applicazione delle maggiorazioni mensili;

considerando che il prezzo d'entrata applicabile al granturco nel mese di giugno resterà valido nei mesi di luglio, agosto e settembre della campagna di commercializzazione successiva; che è quindi opportuno prendere in considerazione, per calcolare il prezzo d'entrata delle rotture di riso applicabile il primo mese della campagna 1993-94, il prezzo d'entrata nel granturco valido per la campagna 1992-93, non ritoccato dalle maggiorazioni mensili; che in tal modo il prezzo di entrata per le rotture di riso nel settembre 1993 risulta immutato rispetto alla campagna 1992-93;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93 (7), ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi nel settore del riso che, a partire dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94, devono essere divisi per il coefficiente 1,013088 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 (9), nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la riduzione dei prezzi e degli importi che ne deriva per ciascun settore, nonché fissare il valore dei prezzi e degli importi così ridotti; che il prezzo d'intervento del risone e il prezzo indicativo del riso semigreggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1545/93 del Consiglio (10) per la campagna di commercializzazione 1993-94;

considerando che il coefficiente riduttore deve essere applicato al prezzo di entrata del riso e che, per ragioni di chiarezza, è opportuno tenerne conto immediatamente nel calcolo di tali prezzi;

considerando che i calcoli effettuati in applicazione delle norme suddette danno esito ai prezzi indicati nel presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato a grani tondi e del riso lavorato a grani lunghi sono fissati a:

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.
(3) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 14.
(4) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.
(5) GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 41.
(6) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.
(7) GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.
(8) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.
(9) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.
(10) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 7.

(in ECU/t)

Mese	Prezzo d'entrata		
	Riso semigreggio	Riso lavorato a grani tondi	Riso lavorato a grani lunghi
Settembre 1993	523,88	697,78	766,09
Ottobre 1993	526,46	701,11	769,83
Novembre 1993	529,04	704,44	773,57
Dicembre 1993	531,62	707,77	777,31
Gennaio 1994	534,20	711,10	781,05
Febbraio 1994	536,78	714,43	784,79
Marzo 1994	539,36	717,76	788,53
Aprile 1994	541,94	721,09	792,27
Maggio 1994	544,52	724,42	796,01
Giugno 1994	547,10	727,75	799,75
Luglio 1994	549,68	731,08	803,49
Agosto 1994	549,68	731,08	803,49

Articolo 2

Il prezzo d'entrata delle rotture di riso, applicabile nel mese di settembre 1993, è fissato a 281,91 ECU per tonnellata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione